



Volantino

Fabbricazione di bevande dealcolizzate

1 In generale

Per fabbricare bevande come birra, vino o bevande spiritose con poco o addirittura senza alcol, quest'ultimo viene sottratto dai prodotti. Ciò avviene prevalentemente mediante accessori speciali della distillazione, ovvero gli impianti di dealcolizzazione. Come sottoprodotto di questa operazione si ottiene alcol etilico assoggettato all'imposta. Anche l'acquisto e l'impiego di tali impianti soggiace a oneri legali in materia di alcol.

2 Imposizione

I prodotti che contengono alcol etilico in qualsiasi forma sono assoggettati all'imposta sulle bevande spiritose. Le bevande dealcolizzate sono esenti da imposta se non contengono più alcol etilico. Per contro, l'alcol etilico ottenuto dalla dealcolizzazione soggiace all'imposta sulle bevande spiritose. Per evitare l'imposizione è possibile far denaturare o distruggere tale alcol sotto la sorveglianza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

3 Obbligo di notifica

La fabbricazione in Svizzera di bevande spiritose è ammessa solo se si dispone di una [concessione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini](#) (art. 3 cpv. 1 della legge del 21 giugno 1932¹ sull'alcool). Ciò vale anche per la dealcolizzazione (parziale) di bevande alcoliche, in occasione della quale si ottiene alcol etilico. Inoltre, l'acquisto e l'impiego di impianti di dealcolizzazione sono soggetti all'obbligo di autorizzazione o concessione e devono essere notificati all'UDSC.

¹ RS 680

4 Contatto

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Basi
Ambito Alcol
Mercato dell'alcol
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont

alkohol@bazg.admin.ch

Tel. +41 (0)58 462 65 00